



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



DIFENSORE
CIVICO della
REGIONE LAZIO

**Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza della Giunta Regionale del Lazio**
anticorruzione@regione.lazio.legalmail.it

Al Direttore Generale della ASL RM 3
protocollo@pec.aslroma3.it

Al Direttore Generale della ASL RM 5
protocollo@pec.aslromag.it

Al Direttore Generale della ASL RM 6
protocollo@pec.aslroma6.it

e p.c.:

Al Direttore Generale della ASL RM 2
protocollo@pec.aslroma2.it

Al Direttore Generale della ASL RM 4
protocollo@pec.aslroma4.it

Agli Avvocati Antonio PORPORA e Irma SARACI
antonioporpora@ordineavvocatiroma.org
cosips@pec.it

Oggetto: ricorso avverso silenzio-inadempimento a fronte di istanza di accesso civico presentata ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. dagli Avvocati Antonio PORPORA e Irma SARACI per conto del Dr. Ernesto CAPPELLANO – COSIPS (prot. CRL 22018 del 16 novembre 2021);

Visto il ricorso in oggetto, datato 15 novembre 2021;

vista l'istanza di accesso civico dell'11 ottobre 2021 con cui il Dott. Ernesto CAPPELLANO, Coordinatore Nazionale del COSIPS, aveva chiesto agli Enti in indirizzo copia dei seguenti documenti:

<<1) Atti relativi al pagamento delle indennità di cui in oggetto [ndr: ovvero sia di cui all'oggetto dell'istanza di accesso civico, che si riporta testualmente qui di seguito: "Richiesta di accesso civico generalizzato ex art. 5 D. Lg.vo 33 del 14/3/2013 e s.m.i. in relazione a: corresponsione delle indennità previste dal d.g.r. 852/2020 compreso la somma forfettaria onnicomprensiva per le attività connesse per tutto il periodo di emergenza Covid-19 per i MMG e PLS della Regione Lazio (lettera H punto 4 del dgr 852/2020)"; 2) Disposizioni regionali in relazione a quanto in oggetto inviate alle singole Aziende.>>;

Vista la nota di riscontro della Giunta Regionale del Lazio del 15 ottobre 2021 con la quale tuttavia, si asserisce nel ricorso, <<la Regione ... non ha allegato alcuna documentazione>>;

visto che pertanto allo spirare del 10 novembre 2021 si sarebbe determinato un silenzio-inadempimento sull'istanza di accesso civico in questione di tutte le Autorità in indirizzo;

viste le note di riscontro prot. CRL nn. 22681 del 24 novembre 2021 (in uscita prot. asl 58116/2021) e 23995 del 10 dicembre 2021 (in uscita prot. asl 238211/2021) rispettivamente della ASL RM4 e della ASL RM2 indirizzate anche al ricorrente;

viste la ricevibilità, tempestività, ammissibilità del ricorso in oggetto;

visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

considerato che il novellato articolo 5 del d.lgs 33 del 2013 al comma 6 dispone tassativamente che: *“Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati”*, anche se negativo;

considerato che lo stesso comma 6 del citato articolo prevede che: *“Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis (nдр: del d.lgs 33/2013 e s.m.i.)”*;

visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali;

visto il d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali;


considerato che per «dato personale» deve intendersi *«qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato») e che «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale»* (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento (UE) 2016/679);

considerato che la predetta disciplina di fonte europea prevede, inoltre, che il trattamento dei dati personali debba avvenire nel rispetto dei principi indicati dall'art. 5, fra cui quello di «minimizzazione dei dati», secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. c). In tale quadro, sotto il profilo procedurale, occorre altresì evidenziare che l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso civico è tenuta a coinvolgere i controinteressati, individuati ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2 (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i) (cfr. *ex multis* Garante per la protezione dei dati personali Pareri n. 47 del 21/02/2019; n. 68 dell'8/02/2018; n. 528 del 14/12/2017),

tutto ciò premesso, il Difensore civico ACCOGLIE il ricorso e INVITA la Giunta della Regione Lazio, la ASL RM 3, la ASL RM 5 e la ASL RM6 a riesaminare l'istanza di accesso civico dell'11 ottobre 2021 e a consentire l'accesso nei termini suesposti, fatti salvi i limiti di legge inerenti il trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., e del Regolamento UE 679/2016 del 27/04/16.

Distinti Saluti

Dott. Marino Fardelli



Referente per l'istruttoria:

Dott. Cristiano Lorenzo Kustermann, fasc. 14380/2021